



Webinar 18 settembre 2020

Contaminazioni accidentali e  
tecnicamente inevitabili dei  
prodotti biologici e  
applicazione del nuovo DM fosfiti

---





# Agenda

Alessandro Pulga  
Responsabile Attività  
di Controllo  
Bioagricert Srl

Paolo Pucci  
Paolo Pucci (Laboratorio  
Tentamus-Agriparadigma)

Daniele Pisanello  
Avvocato – LEX Alimentaria

Domenico Corradetti  
Segreterio Ass.O.Cert.Bio

- Contaminazione accidentali e tecnicamente inevitabili dei prodotti biologici e applicazione del nuovo Decreto Ministeriale che definisce le soglie analitiche per i fosfiti
- Il ruolo dei laboratori di analisi nell'ambito dei sistemi di controllo e certificazione.  
Come leggere correttamente i rapporti di prova
- Soglie di de-certificazione: accertamento analitico, valutazione di conformità e provvedimenti. L'impatto del Decreto MiPAAF pubblicato il 9 settembre 2020 su operatori e organismi di controllo del biologico
- Il punto di vista degli ODC italiani e la necessità di un approccio armonizzato a livello UE
- Spazio per le domande

Contaminazione accidentali e tecnicamente inevitabili dei prodotti biologici e applicazione del nuovo Decreto Ministeriale che definisce le soglie analitiche per i fosfiti

---



**Alessandro Pulga**

Responsabile  
Attività di Controllo

**bioagricert**   
A FOODCHAIN ID COMPANY



# Panorama europeo



## IFOAM WG REGULATION STUDY ABOUT DIFFERENT WAYS OF DEALING WITH PHOSPHONIC ACID FINDINGS IN EU COUNTRIES. **UPDATE JULY 2020**

|   | Austria                          | Belgium              | Denmark                          | France | Germany             | Italy     | Ireland              | Netherlands                      | Norway                           | Poland                           | Spain                               | Sweden                           | Switzerland                      | United Kingdom                   |
|---|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------|---------------------|-----------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1) if there is a national residue law in the EU Countries</b>                                      | No specific information provided | Yes*                 | No specific information provided | No*    | No                  | Yes*      | Yes*                 | No specific information provided | No specific information provided | No                               | No                                  | No                               | No                               | No specific information provided |
| <b>2) if there is a decertification limit for Phosphonic Acid and for Fosetyl in the EU Countries</b> | No specific information provided | Yes*                 | No*<br>Case by case approach     | No*    | No                  | Yes*      | Yes*                 | No*<br>Case by case approach     | No*<br>Case by case approach     | No specific information provided | Depending on Competent Authorities  | No specific information provided | No specific information provided | No*<br>Case by case approach     |
| <b>3) if there is a limit above which the investigation is started in the EU Countries</b>            | Always case by case              | Always* case by case | Always case by case              | LC*    | Always case by case | 0,01 ppm* | Always* case by case | Always* case by case             | Always case by case              | Always case by case              | Depending on Competent Authorities* | Always case by case              | 0,01 ppm                         | Always case by case              |

# Panorama europeo



|         |   |
|---------|---|
| Ireland | <p>In Ireland we have to investigate any positive detections, with limit of detection increasingly advanced, this means even 0.3% of the MRL is investigated.</p> <p>However, above 10% of the MRL the product is automatically put on hold until outcome of the investigation. This can and has resulted in decertification of product.</p> <p>Another non-regulatory issue are the specifications of retailers (supermarkets) who are refusing products if any residue found, this is especially relevant to horticulture. Therefore, regardless of the level as a proportion of the MRL, product may be approved as organic by the CB, but not by retailer specifications.</p> |
|---------|---|

In IRLANDA dobbiamo indagare su eventuali rilevamenti positivi, con limite di rilevamento sempre più avanzato, questo significa che vengono indagati anche esiti positivi a partire dal 0,3% dell'MRL. Tuttavia, al di sopra del 10% dell'LMR, il prodotto viene automaticamente sospeso fino all'esito dell'inchiesta.

Ciò può portare e in certi casi ha portato alla de-certificazione del prodotto.

Un altro problema non normativo sono le specifiche dei rivenditori (supermercati) che rifiutano i prodotti se vengono trovati residui, questo è particolarmente rilevante per l'orticoltura. Pertanto, indipendentemente dal livello in proporzione all'LMR, il prodotto può essere approvato come biologico dall'OdC, ma non dalle specifiche del rivenditore.

# Panorama europeo



European Organic Certifiers Council

cooperating for reliability!

## EOCC task force residues

### Guidance document for the certification decision making process

Version: September 2012

#### Action level

When a pesticide residue is present in a product bearing references to organic agriculture and its concentration equals or exceeds this level, the CB shall start an investigation.  
TF Residues agreed to set this action level at **0,01 mg/kg.**

#### Critical level

When a pesticide residue is present in a product bearing reference to organic agriculture and its concentration equals or exceeds this level, the references to organic agriculture shall be removed. This does not mean that that all samples with a concentration inferior to the critical level are automatically certified. The outcome of the investigation still determines if the presence of the residue was avoidable or not.

# Panorama europeo



For multi-ingredient products, each individual ingredient must comply with the requirements of this guideline.


Goods that can meet the requirements of the orientation value only when taking into consideration the adjustment for analytical variance of 50% require increased attention with regard to compliance with the relevant regulations for organic agriculture.

If the orientation value is exceeded (laboratory result excluding the adjustment for analytical variance, and if applicable corrected with a processing factor is above 0.010 mg/kg), the member companies of the *BNH* Production and Trade Association are obliged to initiate investigations as to where the residues originate from and whether the relevant legal provisions for organic farming have been violated.

## Residue Testing

The authority for certifiers to test organic products for residues of prohibited substances has always been part of the NOP regulations, and beginning January 1, 2013, regulations went into effect requiring that certifying agents take samples from at least 5% of the operations they certify on an annual basis. Organic operations must implement systems that prevent contamination of organic products, and residue sampling is an effective certification tool to assess the efficacy of these contamination prevention measures. Additionally, the regular monitoring of organic products for prohibited residues further deters fraud in the marketplace. When residues of prohibited pesticides are detected above 5% of the EPA tolerance for the specific pesticide, the sampled crop may not be sold as organic and must be diverted to the conventional market. Certifiers may sample and test organic products for any type of prohibited substance residue, including pesticides, GMOs, antibiotics, heavy metals, and pathogenic organisms.

**These NOP resources help certifying agents comply with residue testing requirements:**



# DM 309/2011

**VISTO** il **Reg. (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo** e del Consiglio del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

**CONSIDERATA** la necessità di **precisare una soglia numerica di presenza di residui di prodotti fitosanitari oltre la quale non sia concedibile la certificazione di produzione biologica**, anche in caso di contaminazione accidentale e tecnicamente inevitabile, al fine di fornire criteri uniformi di valutazione nello svolgimento dell'attività di controllo;

**RITENUTO OPPORTUNO** **che tale soglia assuma valori diversi a seconda che si tratti di prodotti fitosanitari inseriti nell'allegato II del Reg. 889/2008 o prodotti non consentiti in agricoltura biologica o prodotti il cui uso è vietato anche in agricoltura convenzionale;**

# DM 309/2011

## *Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di ~~prodotti fitosanitari~~ in agricoltura biologica*

Per quanto riguarda i **prodotti fitosanitari consentiti in agricoltura biologica**, di cui all'allegato II del Reg. (CE) n.889/2008, si ritiene opportuno ammettere l'applicabilità dei **limiti massimi di residui (LMR) previsti dal Reg. (CE) n. 396/2005** per le produzioni convenzionali.

Con riferimento ai **prodotti fitosanitari non presenti nell'allegato II** del Reg. (CE) n. 889/2008, invece, è opportuno sottolineare che la comprovata presenza di residui, anche minima, di sostanze non ammesse in prodotti biologici **comporta comunque un'indagine da parte dell'Organismo di Controllo interessato** nei confronti del proprio operatore coinvolto, al fine di valutare la causa volontaria o accidentale della contaminazione.

# DM 309/2011

In tale contesto si ritiene necessario tener conto di determinati limiti residuali oltre i quali il lotto di prodotto che è risultato contaminato non può in nessun caso essere commercializzato con la certificazione di produzione biologica, con l'esclusione dei casi conclamati di falso positivo delle determinazioni analitiche. Anche al di sotto di tali valori, ad ogni modo, l'organismo di controllo, ai fini della certificazione, dovrà accertare la natura accidentale e tecnicamente inevitabile della presenza dei residui.

Pertanto, con riferimento ai prodotti fitosanitari non presenti nell'allegato II del Reg. (CE) n.889/2008 ma il cui uso è autorizzato in agricoltura convenzionale, è opportuno considerare 0,01 mg/kg quale limite inferiore, inteso come "soglia numerica" al di sopra della quale non è concedibile la certificazione di prodotto biologico, anche in caso di contaminazione accidentale e tecnicamente inevitabile, a meno che non siano previsti limiti inferiori dalla legislazione applicabile per particolari categorie di prodotto.

# DM 309/2011

In tale contesto si ritiene necessario tener conto di determinati limiti residuali oltre i quali il lotto di prodotto che è risultato contaminato non può in nessun caso essere commercializzato con la certificazione di produzione biologica, con l'esclusione dei casi conclamati di falso positivo delle determinazioni analitiche. Anche al di sotto di tali valori, ad ogni modo, l'organismo di controllo, ai fini della certificazione, dovrà accertare la natura accidentale e tecnicamente inevitabile della presenza dei residui.

Pertanto, con riferimento ai prodotti fitosanitari non presenti nell'allegato II del Reg. (CE) n.889/2008 ma il cui uso è autorizzato in agricoltura convenzionale, è opportuno considerare 0,01 mg/kg quale limite inferiore, inteso come "soglia numerica" al di sopra della quale non è concedibile la certificazione di prodotto biologico, anche in caso di contaminazione accidentale e tecnicamente inevitabile, a meno che non siano previsti limiti inferiori dalla legislazione applicabile per particolari categorie di prodotto.

# DM 309/2011

**Nel caso di prodotti trasformati e/o composti** tale soglia numerica dovrà essere applicata tenendo conto delle **variazioni del tenore di residui** di prodotti fitosanitari **determinate dalle operazioni di trasformazione e/o miscela**, sempre che non siano previsti limiti inferiori dalla legislazione applicabile per particolari categorie di prodotto.

Nel caso di prodotti composti non esclusivamente da prodotti biologici, è necessario tenere presente i **LMR relativi alla frazione di prodotti non biologici**.

# Campo di applicazione

**OGGETTO:** Richiesta di chiarimenti in merito all'applicazione del DM 309/2011

Con nota prot. 20/16 del 25 gennaio 2016 che si allega, Agrinsieme ha formulato alcune richieste di chiarimento in merito all'applicazione del decreto in oggetto, chiedendo in particolare:

- se il campo di applicazione del DM 309/2011 si applichi esclusivamente a prodotti destinati ad essere utilizzati come alimenti o mangimi, ai sensi del Reg. CE n. 178/2002;
- come debba essere valutato il riscontro di residui di sostanze non ammesse su matrici diverse da alimenti e/o mangimi, come ad es. sementi, terreno, piante, foglie, acqua, ecc.

In merito al primo punto, si conferma - come già chiarito in precedenti note della Scrivente Direzione -, che il DM n. 309 del 13/01/2011 si applica esclusivamente alle determinazioni analitiche riferite ai prodotti destinati all'alimentazione animale e al consumo umano. Ciò appare evidente dal combinato disposto dei seguenti articoli del citato DM:

- art. 1 che stabilisce che il decreto "si applica, in tutte le fasi di processo, ai prodotti agricoli vivi e non trasformati, ai prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti e ai mangimi";
- art. 2 che precisa che il decreto si riferisce alla "presenza di prodotti fitosanitari riscontrata nei prodotti di cui al precedente articolo".

Da quanto sopra ne consegue che il decreto in oggetto non si applica ai casi di ritrovamento di sostanze non ammesse su terreno, acqua, o altre matrici diverse da alimenti e/o mangimi.

DG PQAI  
Prot. Uscita del 10/02/2016  
Numero: 0009664  
Classifica:



# DM 309/2011

In caso di **sostanze il cui uso non è più autorizzato neanche in agricoltura convenzionale**, si ritiene opportuno ammettere l'applicabilità dei **LMR previsti dal Reg. (CE) n. 396/2005**.

I laboratori degli **organi di controllo ufficiali**, qualora sia riscontrata la presenza di **residui di antiparassitari al di sotto della citata soglia numerica**, esprimono un **giudizio di regolarità del campione**. In tal caso i laboratori **provvedono comunque ad interessare il competente OdC** al fine di consentire ogni attività finalizzata ad accertare eventuali cause di contaminazione presso l'operatore coinvolto.

# Il nuovo decreto fosfiti

## Considerato che:

- Il regolamento tecnico RT-16 ...interpretava la rilevazione del solo acido fosfonico nei prodotti biologici come un falso positivo delle determinazioni analitiche
- recenti studi scientifici hanno permesso di escludere il «falso positivo delle determinazioni analitiche» sui prodotti non trasformati, in caso di rilevazione del solo acido fosfonico  $>0,01$  mg/kg, in assenza di contemporanea rilevazione di acido etilfosfonico;
- i medesimi studi scientifici hanno dimostrato un'elevata persistenza dell'acido fosfonico nelle parti legnose della pianta a seguito dei trattamenti effettuati in tempi precedenti alla conversione al metodo biologico;

# Il nuovo decreto fosfiti

## Considerato che:

- il più aggiornato metodo di analisi permette di raggiungere per l'acido fosfonico il limite di rilevabilità quantitativo (LOQ) di 0,05 mg/kg, ma attualmente buona parte dei laboratori attualmente propongono prove con LOQ 0,1 mg/Kg
- il quadro normativo vigente non permette di garantire l'assenza di contaminazione accidentale e tecnicamente inevitabile dei mezzi tecnici ammessi in agricoltura biologica da acido etilfosfonico e prodotti a base di fosfito
- con il regolamento (UE) 2019/552 la Commissione ha recentemente modificato il regolamento (CE) 396/2005 elevando per taluni prodotti agricoli i limiti massimi residuali (LMR) relativi al fosetil-Al (calcolato come somma di acido etilfosfonico ed acido fosfonico e dei loro sali, espressa come fosetil) e, che l'EFSA ha ritenuto accettabili tali limiti dal punto di vista della sicurezza dei consumatori

# Il nuovo decreto fosfiti

## Periodo transitorio

fino al 31 dicembre 2022

**Acido fosfonico  $\geq 1$  mg/Kg per le colture arboree**

**Acido fosfonico  $\geq 0,5$  mg/Kg per le colture erbacee**

rimane invariato

**Acido etil-fosfonico  $\geq 0,01$  mg/Kg in tutti i casi**

L'acido etil-fosfonico è il metabolita che normalmente è direttamente derivato dal fosetil-alluminio.

# Il nuovo decreto fosfiti

**Dal 1° gennaio 2023**

**Acido fosfonico  $\geq 0,05$  mg/Kg**

**Acido etil-fosfonico  $\geq 0,01$  mg/Kg**

**per TUTTE le colture**

# Il nuovo decreto fosfiti

## Colture arboree convertite al biologico dopo l'entrata in vigore del decreto

### Aziende già notificate alla data di entrata in vigore del decreto, ma con coltivazioni arboree ancora in fase di conversione

- Si applica la soglia 1 mg/Kg anche successivamente alla data del 31 dicembre 2022 per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla fine del periodo di conversione.
- Gli operatori hanno l'obbligo di monitorare a livello analitico la presenza di acido fosfonico negli impianti arborei, attuando strategie per una sua riduzione nel tempo.
- Tale attività di monitoraggio deve essere descritta nella relazione tecnica ex art. 63 del regolamento (CE) n. 889/2008.
- L'organismo di controllo accerta la corretta esecuzione di tale monitoraggio.

# Il nuovo decreto fosfiti

## Prodotti Trasformati

Si applicano gli stessi limiti tenendo in dovuto conto del fattore di concentrazione e, quindi, delle variazioni del tenore di residui di acido fosfonico determinate dalle operazioni di trasformazione e miscelazione.

Per i prodotti biologici vitivinicoli trasformati, fino al 31 dicembre 2022, in caso di rilevazione di acido etilfosfonico si applica il limite di 0,05 mg/kg tenuto conto della possibile trasformazione dell'acido fosfonico in etilfosfonico a causa della presenza di etanolo nei trasformati enologici;

Nel caso di prodotti composti non esclusivamente da prodotti biologici, è necessario tenere presente i limiti massimi residuali relativi alla frazione di prodotti non biologici.

# Il nuovo decreto fosfiti

## Revisione del DM entro il 3.12.2022

Il Ministero avvia un progetto sperimentale finalizzato allo studio dei fenomeni di degradazione dell'acido fosfonico all'interno dei tessuti vegetali e di altri eventuali aspetti collegati alla problematica della contaminazione da fosfiti dei prodotti biologici.

Il Ministero, alla luce di tali approfondimenti tecnico-scientifici, riesamina il presente allegato entro il 31 dicembre 2022, e procede, sentite le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, a rivedere se del caso le disposizioni in esso contenute.

# Il nuovo decreto solfiti

## Decreto legge 16.07.2020, n. 76 (semplificazioni) Art. 43 punto 4-bis

Per le colture arboree ubicate su terreni di origine vulcanica, in caso di superamento dei limiti di acido fosforoso stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione con metodo biologico, qualora a seguito degli opportuni accertamenti da parte dell'organismo di controllo la contaminazione sia attribuibile alla natura del suolo, non si applica il provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali...possono essere stabilite specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i prodotti coltivati nelle predette aree.

Accedi

Iscriviti



**Giuseppe L'Abbate** @baff... · 1h  
Grazie emendamento approvato al #DISemplificazioni, @Mipaaf\_ dovrà emanare un decreto che stabilisce nuove specifiche soglie di residuo di acido fosfonico/fosforoso per la #nocciola BIO. Molte coltivazioni, infatti, rischiavano di perdere la certificazione senza colpe.



Twitter è migliore nell'app

Non perderti alcun Tweet. Aprilo nell'app Twitter per usufruire dell'esperienza completa.

Non ora

Passa all'app

# Provvedimenti

| AREA                   | Area Livello | CATEGORIE NON CONFORMITA'   | Codice NC | ELENCO NON CONFORMITA'   | Tipologia NC | Misura                | Misure Accessorie | Riferimento Normativo  |
|------------------------|--------------|---|-----------|--|--------------|-----------------------|-------------------|--|
| Specifiche di Prodotto | 12           | <i>Inadempienza di carattere sostanziale nella rispondenza delle specifiche del prodotto che compromette la qualificazione del prodotto</i>                                 | I2.01     | Presenza nei prodotti ottenuti e nei mezzi tecnici e/o materie prime utilizzate dall'operatore di residui di sostanze attive non ammesse in quantità superiore alla soglia numerica prevista dal D.M. 309/2011 e superiore alla soglia di tolleranza per gli Ogm | Irregolarità | Soppressione          |                   | D.M. n. 309/2011<br>Reg. (CE) n. 1829/03<br>Reg. (CE) n. 1830/03 |
|                        | 13           | <i>Inadempienza di carattere sostanziale nella rispondenza delle specifiche del prodotto che compromette la conformità del processo di produzione e/o di auto-controllo</i> | I3.01     | Presenza non accidentale, a causa di misure precauzionali non applicate sui prodotti e sui mezzi tecnici e/o materie prime utilizzate ottenuti dall'operatore, di residui di sostanze attive non ammesse e/o presenza di DNA modificato                          | Infrazione   | Sospensione<br>1 mese |                   |  |

# Provvedimenti

| AREA | Area Livello | CATEGORIE NON CONFORMITA'  | Codice NC | ELENCO NON CONFORMITA'  | Tipologia NC | Misura             | Misure Accessorie                     | Riferimento Normativo        |
|------|--------------|--|-----------|---|--------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|      | D3           | <i>Inadempienza di carattere sostanziale riguardante le pratiche agricole che compromette la conformità del processo di produzione</i> | D3.01     | Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati, in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione all'agricoltura biologica | Infrazione   | Sospensione 6 mesi | Ritorno in conversione per 24/36 mesi | Artt. 3 e 5 Reg. CE 889/2008 |

# Conclusioni

- Il DM introduce delle soglie di de-certificazione obbligatoria anche per l'acido fosforoso, intese come “soglie numeriche” al di sopra delle quali il lotto di prodotto risultato contaminato non può essere in nessun caso commercializzato con la certificazione di produzione biologica (anche in caso di presenza accidentale non attribuibile all'uso da parte dell'operatore).
- Anche per in tutti gli altri casi di esito positivo alle analisi per l'acido fosforoso, il nuovo decreto non esime gli Organismo di Controllo dall'obbligo di avviare l'indagine per accertare l'effettiva accidentalità e confermare la corretta applicazione del metodo biologico.

# Conclusioni

- L'applicazione del nuovo decreto avrà certamente un importante impatto sugli operatori italiani, tenuto conto del fatto che in buona parte degli altri Paesi Membri non sono fissate delle soglie di de-certificazione di legge e, in particolare nei casi di rilievo di acido fosforoso, è previsto esclusivamente lo svolgimento di indagini volte all'accertamento della corretta applicazione del metodo biologico.
- Potrà accadere che una partita di prodotto considerata conforme negli altri Paesi membri sia declassata in Italia per superamento dei limiti analitici sui fosfiti.
- L'operatore italiano avrà difficoltà nel concludere azioni risarcitorie nei confronti del fornitore straniero, poiché l'ente di controllo estero non metterà in discussione la conformità della partita oggetto di contenzioso.

# Nuovo Reg. CE 848/2018

## Articolo 29

### Misure da adottare in caso di presenza di prodotti o sostanze non autorizzati

4. Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente articolo, sulla presenza di prodotti e sostanze non autorizzati a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, per l'uso nella produzione biologica e sulla valutazione delle norme nazionali di cui al paragrafo 5 del presente articolo. Tale relazione può essere corredata, se del caso, di una proposta legislativa ai fini di un'ulteriore armonizzazione.

5. Gli Stati membri che dispongono di norme ai sensi delle quali i prodotti che contengono più di un determinato livello di prodotti o sostanze non autorizzati a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, per l'uso nella produzione biologica non possono essere commercializzati come prodotti biologici possono continuare ad applicare tali norme, purché esse non vietino, limitino od ostacolino l'immissione sul mercato di prodotti ottenuti in altri Stati membri come prodotti biologici, ove tali prodotti siano stati ottenuti in conformità del presente regolamento. Gli Stati membri che si avvalgono del presente paragrafo ne informano senza indugio la Commissione.

# Linee guida EOCC

Prevede esclusivamente  
Soglie di indagine

Acido etil - fosfonico 0,01 mg/Kg

Acido fosforoso 0,2 mg/kg



European Organic Certifiers Council

cooperating for reliability!

## EOCC Factsheet on Phosphonic Acid

Version: 0.1 (07-04-2018)  
Version 0.2 (10-04-2018: amendments by operator handling red fruits)  
Version 0.3 (15-04-2018: including comments from TF Res members)  
Version 0.4 (23-04-2018: including comments from CAAE)  
Version 0.5 (13-05-2018: including comments from KIWA/BCS and SKAL)  
Version 0.6 (ECOCERT feedback)  
Version 0.61 integrate and rework ECOCERT Feedback  
Version 0.62 (without tracked changes)  
Version taking into account Position paper Federbio (November 2018)  
Version 0.63 reworked for better understanding  
Version 0.64: new approach + review CAAE  
Version 0.7 final proposal (March 2019)

### *The main questions are:*

**How do EOCC members handle the presence of phosphonic acid in products?  
How do EOCC members handle the presence of Fosetyl in organic products?**

### **Summary:**

Phosphonic acid ( $H_3PO_3$ ) is considered as a pesticide residue because it is included in laboratory reporting for the fungicide fosetyl-aluminum (Fosetyl-AL). Fosetyl-AL is not a

# Linee guida Ecocert France

## **Cas particulier de la molécule acide phosphonique :**

**Vous êtes dispensé de nous signaler les cas de contamination ne quantifiant que la molécule d'acide phosphonique pour des teneurs inférieures à 0,2 mg/kg (résultat brut : sans réduction de l'incertitude de mesure).**

**Ceci à condition que le laboratoire réponde aux 2 exigences suivantes :**

- **Limite de quantification de l'acide phosphonique inférieure ou égale à 0,1 mg/kg**
- **Limite de quantification du fosetyl-al (ou fosetyl : fongicide se dégradant en acide phosphonique) natif inférieur ou égale à 0,01 mg/kg**

Tous les cas avec teneur quantifiée d'un ou plusieurs pesticides doivent nous être signalés,

- Impérativement avec l'avis de l'organisme de certification de votre fournisseur si le lot concerné n'a pas été acheté
- Préférentiellement avec l'avis de l'organisme de certification de votre fournisseur si le lot concerné a été acheté (permet d'accélérer le processus)

Dans les deux cas, il s'agit de l'avis de l'organisme de certification de votre fournisseur direct, celui mentionné sur votre facture d'achat.

ECOCERT se réserve le droit de redemander des investigations si un doute subsiste à la lecture de l'avis de l'organisme de certification de votre fournisseur.



TS-SC-208 - MARCHÉ À SUIVRE POUR SIGNALER UN CAS DE RÉSIDUS À ECOCERT - 18/09/2019

## MARCHÉ À SUIVRE POUR SIGNALER UN CAS DE RÉSIDUS À ECOCERT

Vous devez suivre la procédure suivante si vous avez eu connaissance d'un résultat d'analyse positif dans le cadre de vos autocontrôles ou suite à une plainte de tiers selon le règlement 889/2008 article 91.

**On entend par résultat positif une détection de pesticides quantifiée.**

1. Bloquer la marchandise concernée ou son achat éventuel
2. Vérifier que la contamination n'a pu avoir lieu à votre niveau
3. Une fois les risques de contamination à votre niveau écartés, exiger une prise de position de votre fournisseur
4. Si le produit n'a pas été acheté ou si l'échantillon analysé a été réalisé par votre fournisseur, exiger une prise de position de l'organisme certificateur du fournisseur
5. Signaler le cas de résidu à ECOCERT en utilisant le formulaire F-SC-397- FORMULAIRE DE SIGNALEMENT D'UN CAS DE RESIDUS A ECOCERT **à compléter informatiquement et à nous retourner en format WORD par email à l'adresse suivante : [analyses.france@ecocert.com](mailto:analyses.france@ecocert.com)**
6. Joindre le résultat de vos investigations et les documents demandés dans le formulaire

**Si le rôle de notre service analyse est de coordonner les investigations nous vous rappelons qu'il est de votre responsabilité d'investiguer sur l'origine de la contamination et de nous fournir tous les éléments nécessaires à cet exercice.**

# Linee guida BNN



## 8. Evaluating positive detections of phosphonic acid

BNN recommends the following assessment:

*If levels above 0.05 mg/kg of phosphonic acid are detected, the inputs such as plant strengtheners or fertilizers, should be checked in any case. However, also detections of lower concentrations must be reduced in the medium-term and scrutinized. If no fosetyl itself is detected, then there is no*

3/5

Koordinationsstelle der BNN-Monitorings, Michaelkirchstraße 17-18, D-10179 Berlin  
koordination@n-bnn.de, www.bnn-monitoring.de



*reasonable cause to suspect that the phosphonic acid detected is a result of unauthorized use of fosetyl-Al. Until 01 October 2013, uses of potassium phosphonate as a plant strengthener or in fertilizers was authorized in organic farming in many EU countries. Such uses can result in the presence of phosphonic acid residues for some time after its application, especially in the case of permanent crops. Equivalent standards in non-EU countries might continue to make provisions for authorizations of potassium phosphonate in organic farming. In these cases, there is no contradiction with the regulations on organic farming, and the BNN reference value is still deemed to be complied with. For evaluating residues that can be traced back to the use of products containing undeclared potassium phosphonate as an active substance, the competent control body/authority is responsible for evaluating the organic quality of the product(s). In the opinion of BNN, the organic foods concerned should still be marketable with an organic farming label.*

## Fact Sheet

### Phosphonic acid, potassium phosphonate (potassium salt of phosphonic acid), fosetyl-aluminium

Summary of current knowledge, May 2017

#### 1. Introduction

Since autumn 2013, phosphonic acid has been repeatedly detected in conventionally and organically grown fruit and vegetables, ever since a number of state and private laboratories established the analytical methods. The suspected origins are primarily the use of potassium phosphonate (approved in organic farming until 30 October 2013, see *Legal Classification*) or fosetyl-Al (trade name "Aliette"), given that the actual active substance in both cases is phosphonic acid (see next section for details). Potassium phosphonate can be a declared or undeclared component of (foliar) fertilizers or plant strengtheners that were authorized in organic farming in certain EU countries. In the case of permanent crops, these (allowed) applications can still result in positive detections also a long time afterwards due to retention of phosphonic acid in wood.

#### 2. What is potassium phosphonate? What is phosphonic acid? What do either of these have to do with fosetyl aluminium?

Potassium phosphonate is the potassium salt of phosphonic acid ( $\text{KH}_2\text{PO}_3$ , also obsolete phosphorous acid). Potassium phosphonate is an inorganic phosphonate, for which it was formerly named

Alessandro Pulga  
Responsabile Attività  
Controllo  
Bioagricert Srl



+39 331 6221344



alessandro.pulga@bioagricert.org



www.bioagricert.org

**bioagricert**   
A FOODCHAIN ID COMPANY